

La Legge Merlin e le sue sorelle

di Paola Balbo

Il fenomeno della prostituzione costituisce tema ricorrente per tutte le implicanze che vi si connettono. La legge che aveva cercato di porre una prima regolamentazione abolendo le case chiuse, nota come Legge Merlin, era stata approvata il 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui). Dal 2001 la questione è tornata di particolare interesse. Vennero presentati una dozzina di disegni di legge sulla prostituzione destinati a modificare la legge esistente n. 75 del 20 febbraio 1958. Fra questi il Ddl n. 65 del 30 maggio (Nuove norme sulla prostituzione) vietava la prostituzione in luogo pubblico prevedendo una ammenda di un milione in caso di violazione, passibile di salire a 5 milioni in caso di recidiva e, in caso di straniero recidivo, di revoca del permesso di soggiorno ovvero di espulsione immediata ove privo del permesso. Veniva invece proposta una ammenda da 5 a 10 milioni e l'arresto per cinque anni senza possibilità di richiedere benefici a favore di chiunque organizzasse o gestisse la prostituzione altrui traendone profitto ovvero inducesse alla prostituzione persone anche facendo sì che si recassero in altro Stato a tale scopo od impedisse ad una persona di desistere da tale attività o, ancora, reclutasse persone al fine della prostituzione oltre alla confisca del patrimonio. La pena veniva duplicata in caso di fatto commesso con violenza, minaccia o mezzi coercitivi; a danno di minori, tossicodipendenti o persone in condizione evidente di inferiorità psichica o fisica; a danno di parenti o affidati; ai danni di persone che avessero con il soggetto interessato rapporti di lavoro o servizio.

Il Ddl n. 2323 dell'11 febbraio 2002 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di sfruttamento della prostituzione) si proponeva di limitare le fattispecie penali alle sole riconducibili allo sfruttamento della prostituzione, depenalizzando fattispecie improprie come quella del favoreggiamento. Era proposta la sostituzione dell'art. 3 della Legge Merlin con l'introduzione della reclusione da tre a sette anni e la multa da 1000 a 6000 euro per chiunque:

- 1.a) gestisse, dirigesse, amministrasse o controllasse l'esercizio della prostituzione altrui ovvero partecipasse alla gestione, direzione, amministrazione o controllo dell'esercizio dell'attività medesima;
- b) con violenza, o minaccia o con abuso di autorità, inducesse taluno alla prostituzione o inducesse chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;
- c) anche senza violenza o minaccia, inducesse alla prostituzione, o impedisse che desistesse dal prostituirsi, ovvero traesse profitto dall'attività di prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o in condizioni di handicap psichico.

Veniva introdotta la sanzione della reclusione da otto a venti anni per chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringesse o inducesse una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a sfruttamento di prestazioni sessuali.

Era seguito un disegno di legge sulla regolamentazione della prostituzione approvato nel Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2002 che introduceva come reato contravvenzionale la prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico passibile di una sanzione amministrativa da 200 a 3000 euro per il contravventore. Si configurava come reato penalmente perseguibile e punibile con l'arresto e l'ammenda la reiterazione della violazione. Si trattava di una proposta che presentava alcuni punti di interesse escludendo la punibilità di chi esercitasse la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico quando 'in base a specifici e riscontrabili elementi, risultasse esser stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia'. Collegato a ciò si introducevano due clausole assolutamente attuali:

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. fino a due terzi per coloro che promuovevano, costituivano o organizzavano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione avesse il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
- fermi restando i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione di cui all'art. 18 del [D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), alle persone che collaboravano significativamente con l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'art. 600 bis c.p. e 4 della legge in esame, si applicavano, in quanto ne sussistessero i presupposti, le disposizioni del capo secondo del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.

Corollario a questo articolo era la previsione che le questure segnalassero ai servizi sociali competenti gli stranieri indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.¹

Lo status che si sta prospettando con il disegno di legge Carfaglia non lascia prevedere soluzioni di effettivo contrasto al fenomeno e di intervento costruttivo in grado di arginare la prostituzione come problema non solamente 'etico-estetico' ma soprattutto umano e giuridico. Al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 settembre 2008 fanno da contraltare ancora una volta un numero considerevole di proposte di legge depositate alla Camera e al Senato, parte delle quali non ancora all'esame e di alcune delle quali non è dato ancora leggere l'articolato². Di fatto il disegno di legge Carfagna configura come reato contravvenzionale la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e in questo non si discosta né dalle proposte precedenti né da quelle già depositate presso i due rami del Parlamento. Aggiunge alla punibilità del fatto anche quella del cliente, come previsto dai vari disegni di legge. Inasprisce quindi alcune sanzioni e suggerisce come solo rimedio alla prostituzione minorile dei minori stranieri non accompagnati il rimpatrio. Integra l'art. 416 del codice penale sull'associazione per delinquere con riferimento allo sfruttamento della prostituzione. Nulla tuttavia innova seriamente. Sembra di assistere ad un intervento di lifting per soddisfare impulsi di giornata. A prescindere dall'aberrazione di autorità amministrative che hanno adottato misure sanzionatorie *ante legem* a fronte di un disegno di legge ancora da approvare, dalla lettura del testo Carfagna non emerge una effettiva conoscenza delle problematiche che si accompagnano non tanto alla prostituzione come atto in sé e per sé, quanto delle condizioni correlate che sono lo sfruttamento, la schiavitù, la rete criminale che crea il mercato della prostituzione, o cosa possa significare in termini di violazione dei diritti il rimpatrio dei minori non accompagnati. Un intervento quale quello che viene prospettato finirebbe solo per intasare tribunali e carceri, favorire maggiormente la clandestinità e con essa l'esercizio della prostituzione in condizioni di ulteriore e peggior sfruttamento senza più possibilità di controllo sulle violenze personali.

Appare forse semplicistico pensare di trovare una soluzione definitiva ad un commercio assai lucrativo per chi lo organizza. Può sembrare scontato dire che la povertà di certe aree del mondo rappresenterà un bacino costante di rifornimento di donne e uomini (la prostituzione infatti non è ristretta al femminile), adulti e minori, fino a che povertà e miseria esisteranno. Occorre tuttavia immaginare lo scenario che vive dietro la realtà della prostituzione che non è affatto un fenomeno rispetto al quale sia sufficiente suggerire interventi tampone il cui effetto sembra essere di nascondere come si farebbe nella fretta con la polvere cacciata sotto il tappeto.

Una lettura veloce dei disegni di legge presentati in questa legislatura offre per contro uno spettro di interventi adottabili per avviare una lotta contro la schiavitù e lo sfruttamento e in difesa di donne e minori. Premesso che si tratta di azioni che le stesse convenzioni europee hanno previsto da decenni ed in ultimo dalla Convenzione contro la tratta di esseri umani entrata in vigore il 1° febbraio 2008 ma non ancora ratificata dall'Italia, non pare fuori luogo richiamare alcuni dei suggerimenti di maggior peso lasciando a margine la decisione, qui non pertinente, se ammettere la prostituzione come accade in molti paesi del Nord Europa o vietarla in modo assoluto, senza comunque alcuna garanzia di eliminarla.

Se in genere viene indicato come reato contravvenzionale l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e sono introdotte sanzioni anche a carico di chi richieda prestazioni sessuali, il divieto non può non tener conto di alcune fattispecie determinanti:

- 1) la non punibilità per i fatti commessi da chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia;
- 2) la non punibilità per il reato di favoreggiamento di chi, esercitando la prostituzione, si è attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività;
- 3) la riconducibilità a delitto del fatto di chiunque compia atti che in qualche modo contribuiscono al mantenimento di una persona in stato di schiavitù, o in condizione analoga alla schiavitù, prevedendo la punizione della reclusione da uno a cinque anni;
- 4) l'incentivazione delle forme di collaborazione introdotte dall'art. 18 del [D.lgs. n. 286/1998](#) alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale e all'articolo 4 della presente legge, applicando, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni (Ddl. C 1546);
- 5) la impossibilità, per l'autore di uno dei reati legati alla prostituzione di invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa (art. 4 C 573);

Va altresì esaminata con estrema attenzione la prostituzione minorile rispetto alla quale l'aggravamento delle sanzioni economiche come si legge in molti disegni di legge non appare misura idonea a frenare il fenomeno né tantomeno a costituire deterrente adeguato. Assai discutibile è anche l'ipotesi contenuta nel ddl C 1546 al cui art. 3, comma 1, lett. c) si legge:

c) «La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto».

Sono invece apprezzabili le ipotesi che introducono aggravanti delle sanzioni (Ddl 1119)

«a) se i reati sono commessi ricorrendo a violenza, minacce o altri mezzi coercitivi, all'inganno, con abuso di autorità o mediante altre pressioni tali che la persona che li subisce non abbia altra scelta effettiva e accettabile se non quella di cedervi;

- b) se il fatto è commesso ai danni di persona minore, incapace o tossicodipendente;
- c) se il colpevole partecipa ad associazioni per delinquere o, comunque, ne favorisce le attività;
- d) se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il fratello o la sorella oppure un convivente della persona indotta alla prostituzione;
- e) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- f) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi con il colpevole rapporti di lavoro, di servizio, di affidamento o di cura.

2. Le pene di cui all'articolo 8, con le aggravanti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei confronti di chi organizza o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione».

Analogamente in tali fattispecie costituisce ipotesi positiva l'applicazione della confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o che ne costituiscono l'impiego nei confronti del condannato per i delitti in questione (Ddl 1119).

Va infine dato atto della volontà di precisare le fattispecie di delitto (i) di induzione alla prostituzione come suggerito dall'art. 2. Ddl C 1292 ove si legge:

«1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. (*Sfruttamento della prostituzione*). - È punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:

- 1) induce alla prostituzione una persona per trarne un profitto patrimoniale;
- 2) determina una persona a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero mediante abuso di una situazione di necessità.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al primo comma, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche collaborando con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione per delinquere, e fino ai due terzi, per i partecipanti.

Per chi commette i delitti di cui al presente articolo costringendo le vittime ad esercitare la prostituzione in una casa privata le pene sono aumentate della metà»».

(ii) e di reato di sfruttamento come si legge all'art. 2. Ddl C 156:

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 5.000 euro a 40.000 euro, fatte salve in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:

a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o all'amministrazione;

b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;

c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

e) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni o associazioni;

f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.

2. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio».

Va da sé che ne consegue l'apprezzamento della potenziale introduzione di aggravanti delle sanzioni nella misura del doppio nei casi in cui in presenza di reato di sfruttamento (art. 3. Ddl 156):

a) il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di crudeltà;

b) il fatto è commesso nei confronti di soggetti minorenni o in stato di tossicodipendenza, di infermità mentale o di minorazione psichica;

c) il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi o il tutore;

d) al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza o di custodia;

e) il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Non rimane che auspicare una prossima legge meno frettolosa che dimostri l'effettiva volontà di affrontare il problema.

¹ Per una presentazione P. Balbo, *Extracomunitari*, Giappichelli 2004, p. 287 ss.

² Riportiamo in tabella i disegni di legge a oggi depositati in Parlamento:

S. 1027

Sen. Enrico Musso (PdL)

Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione

17 settembre 2008: Presentato al Senato

Da assegnare alle commissioni C. 1650

On. Livia Turco (PD) e altri

Norme in materia di prostituzione

16 settembre 2008: Presentato alla Camera

Da assegnare alle commissioni C. 1546

On. Luca Volonte' (UDC)

Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché altre disposizioni in materia di prostituzione

25 luglio 2008: Presentato alla Camera

16 settembre 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 1499

On. Enzo Raisi (PdL) e altri

Disciplina dell'esercizio della prostituzione

17 luglio 2008: Presentato alla Camera

Da assegnare alle commissioni C. 1365

On. Antonio Razzi (IdV)

Disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione

23 giugno 2008: Presentato alla Camera

Da assegnare alle commissioni S. 776

Sen. Silvia Della Monica (PD) e altri

Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

12 giugno 2008: Presentato al Senato

Da assegnare alle commissioni C. 1292

On. Silvana Mura (IdV)

Norme per il contrasto della prostituzione

12 giugno 2008: Presentato alla Camera

21 luglio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 756

Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP)

Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari

10 giugno 2008: Presentato al Senato

26 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 1251

On. Alessandro Naccarato (PD)

Nuove norme per contrastare la prostituzione

5 giugno 2008: Presentato alla Camera

30 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 674

Sen. Paolo Franco (LNP)

Disposizioni in materia di prostituzione

22 maggio 2008: Presentato al Senato

24 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 1119

On. Alessandra Mussolini (PdL)

Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione

22 maggio 2008: Presentato alla Camera

4 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 570

Sen. Antonino Caruso (PdL) e altri

Modifica dell'articolo 600 - bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile

15 maggio 2008: Presentato al Senato

7 agosto 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 533

Sen. Felice Casson (PD)

Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale in materia di funzioni del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia

14 maggio 2008: Presentato al Senato

25 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 724

On. Riccardo De Corato (PdL)

Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione

5 maggio 2008: Presentato alla Camera

13 maggio 2008: Ritirato C. 669

On. Carolina Lussana (LNP)

Disposizioni in materia di prostituzione

30 aprile 2008: Presentato alla Camera

27 maggio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 689

On. Stefania Prestigiacomo (PdL)

Disposizioni in materia di prostituzione

30 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
10 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 125*
Sen. Donatella Poretti (PD) e altri
Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato al Senato*
25 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 573*
On. Riccardo De Corato (PdL) e altri
Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
14 luglio 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 156*
On. Tommaso Foti (PdL)
Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
22 maggio 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 348*
On. Matteo Brigandi' (LNP)
Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
4 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 1119*
On. Alessandra Mussolini (PdL)
Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione
22 maggio 2008: *Presentato alla Camera*
4 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 570*
Sen. Antonino Caruso (PdL) e altri
Modifica dell'articolo 600 - bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile
15 maggio 2008: *Presentato al Senato*
7 agosto 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 533*
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale in materia di funzioni del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: *Presentato al Senato*
25 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 724*
On. Riccardo De Corato (PdL)
Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione
5 maggio 2008: *Presentato alla Camera*
13 maggio 2008: *Ritirato C. 669*
On. Carolina Lussana (LNP)
Disposizioni in materia di prostituzione
30 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
27 maggio 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 689*
On. Stefania Prestigiacomo (PdL)
Disposizioni in materia di prostituzione
30 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
10 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 125*
Sen. Donatella Poretti (PD) e altri
Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato al Senato*
25 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 573*
On. Riccardo De Corato (PdL) e altri
Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
14 luglio 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 156*
On. Tommaso Foti (PdL)
Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
22 maggio 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 348*
On. Matteo Brigandi' (LNP)
Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione
29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
4 giugno 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 570*
Sen. Antonino Caruso (PdL) e altri
Modifica dell'articolo 600 - bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile
15 maggio 2008: *Presentato al Senato*
7 agosto 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 533*
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale in materia di funzioni del giudice per le indagini

preliminari e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia

14 maggio 2008: Presentato al Senato

25 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 724

On. Riccardo De Corato (PdL)

Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione

5 maggio 2008: Presentato alla Camera

13 maggio 2008: Ritirato C. 669

On. Carolina Lussana (LNP)

Disposizioni in materia di prostituzione

30 aprile 2008: Presentato alla Camera

27 maggio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 689

On. Stefania Prestigiacomo (PdL)

Disposizioni in materia di prostituzione

30 aprile 2008: Presentato alla Camera

10 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) S. 125

Sen. Donatella Poretti (PD) e altri

Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

29 aprile 2008: Presentato al Senato

25 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 573

On. Riccardo De Corato (PdL) e altri

Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione

29 aprile 2008: Presentato alla Camera

14 luglio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 156

On. Tommaso Foti (PdL)

Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione

29 aprile 2008: Presentato alla Camera

22 maggio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) C. 348

On. Matteo Brigandi' (LNP)

Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione

29 aprile 2008: Presentato alla Camera

4 giugno 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)